

Azienda
CALABRIA LAVORO



ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

via Vittorio Veneto, 60

89123 Reggio Calabria

Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

www.aziendacalabrialavoro.it

postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com

DECRETO DEL COMMISSARIO

n. 67 del 31-10-2013

OGGETTO: Approvazione nuovo testo Statuto dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 avente quale oggetto il *Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.*

AZIENDA
CALABRIA

**IL COMMISSARIO
DI AZIENDA CALABRIA LAVORO**

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 526 del 12 luglio 2010, assunta al prot. dell'Ente n. 1861 del 3 agosto 2010 con cui l'avv. Pasquale Melissari è stato nominato Commissario di Azienda Calabria Lavoro e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 699 del 20 ottobre 2010, di conferma nell'incarico;

VISTA la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 avente quale oggetto il *Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità. (BUR n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013)*;

VISTO l'art. 21 della suddetta legge - (*Adozione degli statuti e dei regolamenti*) il quale dispone al primo comma che *".. gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi... "* ;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art.8 della suddetta legge in relazione alle attività e agli scopi che l'Ente dovrà perseguire;

DECRETA

- **di approvare** lo Statuto dell'Ente nel nuovo testo allegato al presente atto come parte integrante dello stesso;
- **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R. Calabria;
- **di disporre** la trasmissione il presente decreto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- **di demandare** all'ufficio gli adempimenti consequenziali.

IL COMMISSARIO
Avv. Pasquale Melissari




STATUTO DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

Art. 1

Disposizioni generali

L'Azienda Calabria-Lavoro (di seguito denominata Azienda), istituita con la Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469» ha sede in Reggio Calabria ed è Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L'azione dell'Azienda è disciplinata dalle linee programmatiche della Giunta regionale, dal codice civile, dallo Statuto della Regione Calabria e dalla Legge regionale istitutiva.

Art. 2

Finalità e Valori

L'Azienda promuove attraverso attività di analisi ed assistenza lo sviluppo e l'operatività dei Centri per l'impiego e di altre strutture pubbliche e private coinvolte nel sistema territoriale dei «servizi per l'impiego». Le attività sono in ogni caso finalizzate a garantire la qualità degli attori coinvolti nel sistema. L'Azienda supporta la Giunta regionale nell'ambito delle scelte sulle Politiche del Lavoro e, se richiesta, ne cura in tutto o in parte la realizzazione delle stesse. L'Azienda opera mediante azioni mirate, progetti, servizi, per il riequilibrio del sistema territoriale, in una logica di allineamento «verso l'alto» degli standards di servizio. L'Azienda presidia il sistema informativo che supporta la conoscenza del mercato del lavoro territoriale. L'Azienda nell'ambito della realizzazione delle finalità sopra indicate è orientata dai seguenti valori: Professionalità, Orientamento al Servizio, Flessibilità, Integrazione:

A) Professionalità

L'Azienda è una struttura professionale, che ha la missione di fornire supporto professionale al sistema. Il potere e l'influenza dell'Azienda si basa sulla leadership professionale e non sulle procedure amministrative o sulle risorse controllate e distribuite.

B) Orientamento al Servizio

L'Azienda è orientata al conseguimento di risultati esplicitamente definiti in rapporto con i bisogni delle strutture del sistema, articolando il proprio piano di attività in modo mirato a gruppi precisi di destinatari: Regione, Provincie, Centri per l'Impiego, Enti di formazione, Imprese, nonché eventuali altri soggetti pubblici e privati. La definizione dei servizi da erogare rappresenta una



dimensione fondante di questa struttura e il punto di partenza della sua strutturazione.

C) Flessibilità

L'Azienda è struttura flessibile dal punto di vista strategico (definisce un piano di attività flessibile, che varia di anno in anno sulla base dei bisogni che emergono e anche del consolidamento del sistema), strutturale (non ha una struttura definita, né un organico rigido) e operativo (le modalità di lavoro sono definite in autonomia, sulla base delle effettive necessità operative).

D) Integrazione

L'Azienda è orientata all'integrazione: Sviluppare la cooperazione tra i diversi centri per l'impiego e tra strutture pubbliche e private presenti sul territorio e coinvolte nel sistema lavoro è una parte fondamentale della sua missione. La produzione di «Valore» da parte di questa struttura, avviene in primo luogo mettendo in relazione professionalità, esperienza, soggetti presenti nei diversi punti del sistema.

Art. 3

Funzioni

L'Azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 e concorrenzialmente sul mercato. Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:

- a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;
- b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;
- c) fornisce, in convenzione, l'assistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;
- d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;
- e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali

preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;

f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro ed i risultati di ricerca e monitoraggio.

L'Azienda in particolare esercita compiti di supporto tecnico alla:

- 1) Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro, dei servizi per l'impiego e delle politiche formative;
- 2) Individuazione e verifica delle modalità e standard di efficienza, efficacia, e di qualità dei servizi offerti dai centri per l'impiego di cui alla Legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001;
- 3) Azione di monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati conseguiti dal sistema regionale dei servizi per il lavoro, sia complessivamente, che nelle singole articolazioni funzionali e territoriali;
- 4) Attività della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato Istituzionale di Coordinamento;
- 5) Gestione del sistema informativo in materia del lavoro;
- 6) Formazione degli operatori dei Centri per l'Impiego;
- 7) Individuazione e definizione di azioni innovative per la qualificazione dei servizi all'impiego.

All'Azienda sono attribuite funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale alle politiche del lavoro, ivi compresa la gestione di fondi Comunitari, Nazionali e Regionali. Possono essere altresì demandate funzioni di istruttoria e valutazione tecnica, economica e finanziaria di alcune Leggi regionali agevolative per soggetti pubblici o privati, anche in Associazione con soggetti pubblici e privati, laddove ciò risulti strumentale per ottenere efficacia ed efficienza dell'azione. L'Azienda svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILAR) e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le connessioni con il Sistema Informativo Lavoro Nazionale di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché l'omogeneità degli standard informativi.

L'Azienda ha anche lo scopo di attuare e sostenere le politiche per l'emersione del lavoro irregolare e lo sviluppo locale attraverso attività di formazione, studio, ricerca ed osservatorio anche attraverso l'attuazione di progetti finanziati con risorse nazionali e



comunitarie con l'obiettivo di valorizzare le risorse locali e favorire la crescita e l'innovazione dei sistemi locali e territoriali.

Tale scopo sarà realizzato attraverso

- l'accompagnamento e l'animazione dei sistemi locali e territoriali;
- l'accompagnamento, l'animazione e l'assistenza tecnica ed il sostegno alle imprese calabresi con particolare riferimento alle PMI;
- la gestione di iniziative e/o azioni dell'Amministrazione regionale presso le sedi comunitarie o organismi nazionali e/o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre regioni europee o italiane;
- l'assistenza tecnica alla Regione Calabria per programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo, anche sviluppando azioni di promozione, animazione ed accompagnamento;
- l'assunzione, se prevista dalla normativa di riferimento, della funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore di progetti coerenti con le finalità istitutive finalizzati al rafforzamento del sistema economico e territoriale regionale;
- la promozione dello sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo della Regione Calabria attraverso l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità;
- lo sviluppo ed il miglioramento delle attrattività localizzative del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale anche tramite progetti, programmi ed iniziative specifiche;
- il supporto alla Regione Calabria nella creazione e nel coordinamento di una rete di soggetti specializzati operanti nei diversi settori dello sviluppo regionale;
- la costituzione di fondi di garanzia;
- l'accompagnamento e il supporto alla Regione Calabria nella sottoscrizione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituti di credito per la realizzazione di programmi di sviluppo;
- la promozione, la diffusione, l'orientamento, l'insegnamento e la pratica della cultura d'impresa quale contributo all'elevazione generale del sistema economico sociale e culturale della Regione Calabria;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività formative legate ai fabbisogni emergenti nel campo della gestione dell'impresa e, più in generale, del territorio;
- l'evoluzione delle competenze di imprenditori, amministratori pubblici, funzionari e dirigenti d'azienda ;

- la promozione di una cultura d'impresa aperta all'innovazione, alla competizione globale, all'attenzione nei confronti dell'ambiente di riferimento;
- il contributo all'ideazione, all'elaborazione ed alla sperimentazione dei nuovi strumenti di intervento di politica economica locale;
- la promozione e l'accompagnamento all'implementazione di aggregazioni imprenditoriali;
- il consolidamento delle attività economiche nella Regione Calabria con particolare riguardo alle imprese familiari;
- lo sviluppo di reti lunghe di collaborazione tra imprese appartenenti ad altri contesti italiani ed internazionali, con specifico interesse per i rapporti da instaurarsi nell'area del mediterraneo;
- la progettazione e l'attuazione di attività legate ai temi del trasferimento e dell'innovazione tecnologica;
- la promozione e la gestione di relazioni nazionali ed internazionali mirate a fertilizzare le attività proposte dall'Azienda con esperienze elaborate in altri contesti;
- l'assistenza tecnica ed il supporto operativo ad organizzazioni ed istituzioni nell'ambito dell'elaborazione di programmi e progetti di intervento per lo sviluppo.

Per l'attuazione dell'oggetto, la Azienda potrà:

- organizzare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento, seminari scientifici e/o divulgativi, congressi, convegni, meeting, dibattiti, giornate di studio;
- sviluppare relazioni con centri e istituti di studio e ricerche nazionali, comunitari ed internazionali, che svolgono attività nei settori d'interesse della Azienda;
- organizzare e realizzare stage e progetti di studio e ricerca;
- commissionare studi e ricerche ad esperti, anche costituiti in associazioni, società;
- bandire ed assegnare borse di studio ritenute utili e opportune al potenziamento dell'attività;
- organizzare, gestire ed offrire patrocinio e supervisione per pubblicazioni, mostre, convegni, ed altre manifestazioni od eventi culturali, divulgativi o formativi;
- dare vita a pubblicazioni scientifiche, anche periodiche, per informare e promuovere la sua attività.

Inoltre, l'Azienda:

- è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in

materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

- cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;
- fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;
- progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione
- opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione;
- promuove anche in collaborazione con Enti Locali, e comunque sempre recependo le indicazioni della Regione Calabria, iniziative di interesse regionale per la realizzazione di obiettivi previsti in piani di sviluppo regionale o locale.

L'Azienda potrà progettare, coordinare, realizzare o gestire in proprio o per conto della Regione, programmi, attività, iniziative di vario genere rientranti nei propri scopi, anche attraverso l'utilizzazione di fondi europei, statali e regionali; può essere soggetto attuatore per la realizzazione di specifici progetti e/o azioni e/o misure previste dai Programmi Operativi Comunitari Nazionali e Regionali.

La Azienda, nel rispetto della sua autonomia e della finalità statutarie, svilupperà rapporti, scambi e collaborazioni con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private, con altre fondazioni sempre nel rispetto delle finalità statutarie, e potrà stipulare, quando sia opportuno, accordi e convenzioni.

La Azienda potrà svolgere ogni altra attività e iniziativa connessa o funzionale allo scopo per il quale è costituita direttamente o indirettamente

All'interno dell'Azienda, oltre all'Osservatorio del mercato del



lavoro, sono costituiti i seguenti Osservatori:

- a) Osservatorio sul lavoro minorile;
- b) Osservatorio sul lavoro femminile;
- c) Osservatorio sul lavoro sommerso;
- d) Osservatorio sull'Igiene e Sicurezza sul lavoro.

Il funzionamento dei su elencati osservatori è regolamentato con apposite disposizioni adottate dal Presidente-Direttore Generale dell'Azienda.

L'Azienda formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della Commissione e del Comitato di cui agli art. 6 e 7 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5. Predispone, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale. L'Azienda, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.

Art. 4

Organi

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente-Direttore Generale;
- b) l'Organo di Controllo

Art. 5

Il Presidente-Direttore Generale

Il Presidente-Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede:

- a) all'adozione dello statuto;
- b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);
- c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;
- d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
- f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della Commissione regionale tripartita;
- g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività dell'Azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;



h) all'assegnazione ai Dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;

i) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Azienda e l'integrazione con gli altri soggetti che, ai sensi delle leggi vigenti, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;

l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;

m) alla nomina di specifici professionisti esterni, ai quali conferisce incarichi di consulenza.

Il Presidente-Direttore Generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

L'incarico di Presidente-Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

L'incarico di Presidente-Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive (a suffragio universale). Per i Dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di Presidente-Direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

Art. 6

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è costituito da un membro effettivo e da un supplente, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla formazione.

Ai componenti del Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 13 aprile 1995, n. 15 così come ridotto dall'art. 10 L.R. n.22/2010.

L'Organo di Controllo esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed in particolare provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

b) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;

c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

d) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.

Per quanto non disciplinato dal presente atto, ai revisori si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 7

Bilancio

L'Azienda ha un patrimonio ed un bilancio propri. Il bilancio è disciplinato in conformità ai principi della contabilità finanziaria e della legislazione regionale in vigore.

Il bilancio di previsione è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 novembre per la relativa ratifica. Le eventuali variazioni al bilancio di previsione devono essere trasmesse entro il 30 novembre per l'approvazione definitiva.

In ogni caso tale tempistica è adeguata a quella del bilancio regionale.

Il rendiconto generale annuale è trasmesso alla Giunta entro il 31 marzo per l'approvazione.

Art. 8

Modalità di gestione delle entrate e delle uscite

a) Le entrate sono riscosse dall'Istituto di Credito che gestisce il servizio di Tesoreria mediante reversali di incasso o mediante introiti senza riversale da regolarizzare con l'emissione di reversali medesime;

b) le entrate introitate mediante il servizio dei conti correnti postali con prelievo a firma del Tesoriere devono affluire all'Azienda, entro i termini previsti dalla convenzione stipulata;

c) le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo, devono essere firmate dal Presidente-Direttore ovvero da un suo delegato;

d) le spese sono disposte dal Presidente-Direttore, nei limiti del Budget assegnato all'Azienda, tenuto conto di quanto indicato all'art. 9 sui mezzi finanziari e patrimoniali;

e) la liquidazione delle spese è effettuata dal soggetto che le ha disposte, previa verifica della regolarità della prestazione o fornitura;

f) il Presidente-Direttore, verificata la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle spese mediante mandati individuali o collettivi ovvero a mezzo di ruoli di spesa fissa, numerati in ordine progressivo; i mandati sono firmati dal Presidente-Direttore o da un suo delegato;



- g) i mandati di pagamento sono estinti mediante:
- pagamenti presso sportello Tesoreria;
 - accreditalmento in conto corrente bancario;
 - accreditalmento in conto corrente postale a favore del creditore;
 - assegno di bonifico non trasferibile con spese di spedizione a carico dell'Azienda.

I documenti di cui alle lettere c) ed f) del presente articolo devono comunque sempre indicare il nome del debitore/creditore, l'importo da riscuotere/pagare, l'esercizio di riferimento, il capitolo di bilancio cui è imputata la entrata/spesa, la causale di riscossione/pagamento. Ogni ordinativo deve far riferimento ad un solo capitolo di bilancio.

Art. 9

Mezzi finanziari e patrimoniali

- L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dalle leggi finanziarie;
 - b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;
 - c) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

La Regione assegna all'Azienda i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del Lavoro già in dotazione all'Agenzia per l'Impiego. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'Azienda.

Art. 10

Piana organica

La Piana organica è redatta dal Presidente-Direttore, in osservanza di quanto statuito dagli artt. 22 e 26 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5. Per la prima determinazione, l'inquadramento del personale avverrà secondo le determinazioni dell'art. 26 della suddetta legge. Per le successive integrazioni o modifiche, si provvederà con contratti triennali, rinnovabili, con procedura selettiva.

Art. 11

Programma annuale di attività

Entro il 31 gennaio il Presidente-Direttore trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione contenente il Programma annuale di attività, relativo all'esercizio in corso. Tale relazione deve essere accompagnata dal parere della Commissione di cui all'art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5.

Art. 12

Relazione annuale sulle attività dell'Azienda

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza il Presidente-Direttore trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell'Azienda.

Art. 13

Vigilanza e controllo

L'Azienda è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:

- a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
- b) il rendiconto generale annuale;
- c) la pianta organica.

La Giunta regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell'Azienda rispetto agli indirizzi espressi.

Gli atti del Presidente-Direttore, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

